



## CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER PERSONE CON DISABILITA', UTILIZZO PROPRIO ED IMPROPRIO E RELATIVE SANZIONI" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MAGLIANO IN DATA 13 MAGGIO 2015.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

### PREMESSO CHE

- il permesso per la circolazione e la sosta delle persone con disabilità è previsto dall'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (modificato dal ultimo dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151) e permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato ed il parcheggio negli spazi appositi riservati;
- il contrassegno è emesso a favore di persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta o non vedenti;
- tale contrassegno è nominativo e non legato al veicolo ed è utilizzabile soltanto se a bordo del mezzo sia presente il titolare, altrimenti si configura l'uso improprio del contrassegno che prevede sanzioni di vario tipo: amministrativa, sequestro e sospensione fino alla revoca, nel caso di recidiva;

### RILEVATO CHE

- in caso di persona con disabilità minorenni o impossibilitata alla guida, è evidente che la possibilità di spostarsi è legata indissolubilmente alla presenza di un accompagnatore;
- esistono casi in cui non è materialmente possibile che la persona con disabilità sia sempre a bordo: a titolo esemplificativo, il caso in cui la persona con disabilità frequenti una scuola situata in ZTL, o, ancora, il caso in cui uno dei genitori abiti in area ZTL e l'altro no: in entrambi gli esempi espressi l'unico modo per non incorrere nell'uso improprio è quello di accompagnare la persona disabile a scuola o dal genitore, lasciare l'auto in sosta, andarsene via con i mezzi pubblici e tornare a riprenderla, sempre con i mezzi pubblici;

### CONSIDERATO CHE

- il procedimento descritto in narrativa risulta particolarmente complesso da seguire per persone e famiglie che devono affrontare le difficoltà legate a una condizione di disabilità, ma l'alternativa è, in caso di controlli, il ritiro e, alla seconda sanzione, la revoca del contrassegno;
- la revoca del contrassegno, nei casi sopra descritti e in altri analoghi, danneggia in modo palese non l'autore dell'infrazione, cioè l'accompagnatore, ma la stessa persona con disabilità che non ha responsabilità alcuna dell'uso non conforme del contrassegno stesso;

### INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per conoscere se:

- 1) non sia possibile prevedere, per situazioni specifiche e oggettive di impossibilità ad agire diversamente, nel rispetto delle necessità della persona con disabilità, l'applicazione della sola sanzione amministrativa anche in caso di recidiva;
- 2) non sussistano i presupposti per una revisione della normativa sull'utilizzo improprio del contrassegno "H" nel caso di oggettive necessità di accompagnamento, consentendone l'utilizzo anche in tratte di andata e ritorno per le necessità documentate della persona con disabilità.

F.to Silvio Magliano